



GROSSETO SUD

AMBITO
TERRITORIALE
DI CACCIA

Cod. Fisc.
92090550531

Via B. Buozzi 55
58100 Grosseto

Telefono
0564 417375

Fax
0564 420140

Sito internet
www.atc7grsud.it

e-mail
info@atc7grsud.it

pec
info@pec.atc7grsud.it

DISCIPLINARE PER L'ACCERTAMENTO E L'INDENNIZZO DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA

Fatte salve le norme contenute nella LRT 3/94 e successive modifiche ed integrazioni, nel DPGR n. 48/R del 5 settembre 2017 nel PRAF vigente, nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale vigente e le disposizioni da parte della Regione Toscana e dalla sua Sede Territoriale di Grosseto, il Comitato di Gestione dell'ATC 7 GR SUD disciplina, per il territorio di propria competenza, l'accertamento e l'erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni come di seguito articolato.

Art. 1. Le richieste di sopralluogo per l'accertamento dei danni alle colture dovranno essere avanzate al Comitato di Gestione utilizzando l'apposita modulistica.

Art. 2. Possono avanzare richiesta di sopralluogo e indennizzo esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA ricadenti nel territorio di competenza dell'ATC (territorio libero alla caccia, Zone di Rispetto Venatorio e Zone Ripopolamento e Cattura).

Art. 3. La modulistica predisposta dalla Regione Toscana con l'integrazione aggiunta dall'ATC dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e corredata da copia di documento di identità valido e dalla copia della ricevuta di versamento di € 90,00 a titolo cauzionale. Detta cauzione non sarà restituita qualora l'importo del danno risulti inesistente, non dovuto o inferiore all'importo stabilito dalla Regione Toscana. L'istruzione della pratica (compresa l'esecuzione del sopralluogo) è subordinata alla dimostrazione del versamento della suddetta cauzione.

Il richiedente è responsabile di quanto dichiara nella domanda.

Il proprietario o conduttore del fondo dovrà fornire, qualora richieste dai tecnici o dal Comitato di Gestione dell'ATC, allo scopo di determinare con maggiore accuratezza il danno ed il suo valore economico, documentazioni aggiuntive a quelle dette sopra.

Art. 4. Le domande di sopralluogo devono essere richieste entro i tempi in cui è giustificabile la raccolta. Spetta al tecnico, a seguito di sopralluogo, valutare se la raccolta è o non è giustificabile. Nel caso non lo sia, il danno non sarà indennizzato e la cauzione non sarà restituita.

Art. 5. Le stime dei danni saranno eseguite da tecnici incaricati dall'ATC.

Avanti nel testo con la parola "tecnico" si intende il perito o dottore agronomo o forestale incaricato dall'ATC.

Art. 6. Oltre ai casi già individuati dal PRAF, non sono indennizzabili i danni relativi a:

1. colture non agronomicamente valide secondo il giudizio del tecnico incaricato;
2. olive asportate dalla pianta o cadute a terra;
3. colture ritenute da sopralluogare nuovamente in data prossima al raccolto e per la quale l'interessato non abbia presentato all'ATC richiesta scritta di sopralluogo definitivo;
4. colture in territori non di competenza dell'ATC;
5. produzioni successive alla risemina concessa dal tecnico, qualora la stessa operazione di risemina non sia stata comunicata per iscritto con almeno **due giorni** di anticipo all'ATC e consegnate copia della bolla di trasporto e della fattura del seme impiegato, datate successivamente al sopralluogo, oppure dichiarazione di avere utilizzato seme di produzione propria.

Art. 7. La mancata prevenzione o la prevenzione non adeguatamente eseguita da parte di aziende che abbiano già ricevuto indennizzo negli anni precedenti, comporta la decurtazione del contributo per il risarcimento del danno pari al 40% rispetto a quanto stimato in campo dal tecnico.

I danni a frutti, ortaggi e zafferano saranno indennizzati solo se l'azienda dimostrerà, mediante fatture o autofatture, la commercializzazione del prodotto raccolto (qualora, ovviamente, il danno non sia stato totale).

Art. 8. Nel caso in cui il tecnico conceda la risemina, il proprietario o conduttore del fondo dovrà:

- a) comunicare per iscritto all'ATC, con preavviso di almeno due giorni, la data della risemina;
- b) presentare all'ATC copia della bolla di trasporto e della fattura del seme impiegato datate posticipatamente al giorno del sopralluogo, oppure dichiarazione di avere utilizzato seme di produzione propria.

Qualora il proprietario o conduttore del fondo non provveda alla risemina o non ottemperi a quanto previsto alle lettere a) e b) non sarà riconosciuto alcun rimborso diverso dal costo delle sementi originariamente danneggiate.

Art. 9. Nel caso in cui il tecnico conceda la sostituzione delle piante arboree o arbustive danneggiate, il proprietario o conduttore del fondo dovrà presentare all'ATC copia delle fatture quietanzate relative all'acquisto delle piante servite alla sostituzione e dovrà sradicare e conservare obbligatoriamente in un unico luogo all'interno dell'azienda le piante sostituite e, ad operazione avvenuta, informare l'ATC affinché possa procedere a verifica entro 10 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione della suddetta rimozione. Trascorso tale periodo, l'azienda può disfarsi delle piante rimosse.

Qualora il proprietario o conduttore del fondo non provveda a quanto sopra, non sarà riconosciuto alcun rimborso del danno.

Art. 10. Nel caso di aggravamento di un danno già stimato, l'interessato può avanzare nuova richiesta di sopralluogo senza la necessità di allegare la documentazione già presentata.

Art. 11. Nel caso di danni su ricacci di ceppaie, la situazione sarà monitorata annualmente dal tecnico su richiesta dell'interessato e la stima definitiva, quindi l'indennizzo avverranno alla fine del turno di ceduzione.

Art. 12 Sono considerati strumenti di prevenzione validi ai fini del riconoscimento del contributo per l'indennizzo:

- recinzioni metalliche interrate e mantenute in stato di efficienza e che consentano il libero passaggio di persone;
- recinzioni elettrificate con almeno due ordini di filo e mantenute in stato di efficienza, alimentate con batteria a 12 V o collegate alla rete elettrica 220V;
le recinzioni devono essere installate su ogni lato degli appezzamenti da proteggere;

- **solo per avifauna:** palloni tipo predator (minimo n. 10/ha), nastri riflettenti (minimo 400 metri/ha), sagome di uccelli rapaci (minimo n. 10/ha), helikite a elio (minimo n.1 ogni 4 ettari) mantenuti in stato di efficienza;
- reti morbide con le quali avvolgere viti, alberi o arbusti da frutto, mantenute in stato di efficienza;
- cannoncini a gas o altri dissuasori acustici mantenuti in stato di efficienza;

- **solo per cervidi:**
- shelter di almeno 120 cm per ungulati e di 60 cm per lepri, mantenuti in stato di efficienza;
- repellenti olfattivi per i quali ne sia dimostrato l'acquisto con fatture o scontrini fiscali;
- rete da cantiere in plastica color verde alta 1,8 metri, mantenuta in stato di efficienza.

Allo stesso scopo sono considerate misure di prevenzione per la coltura in atto, gli interventi di abbattimento eseguiti o comunque richiesti all'ATC (mediante l'apposita modulistica regionale).

Nei limiti delle proprie risorse economiche, l'ATC potrà fornire alle aziende che ne faranno richiesta un contributo per l'acquisto di materiale per la prevenzione.

Per l'avanzamento di tale richiesta le aziende potranno ricorrere all'annuale *"Bando per la concessione di materiale per recinzioni elettriche o altri dissuasori"* di questo ATC.

Art. 13. Il richiedente autorizza i tecnici, i rappresentanti dell'ATC, nonché gli operatori della prevenzione ad accedere nei terreni danneggiati o da proteggere.

Art. 14. Il richiedente dichiara di accettare i criteri per la determinazione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica previsti dal presente Disciplinare.